

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa subordinata che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando in particolare:

-che la causa del sovraindebitamento risale all'anno 2013 e deve rinvenirsi in uno sconveniente ricorso al credito sommato ad una [REDACTED] quale conseguenza di provanti vicissitudini personali e familiari (cfr.doc. 8, Relazione Gestore);

In ordine alla situazione patrimoniale e familiare il ricorrente riferiva quanto segue:

-di convivere stabilmente con la [REDACTED], risiedendo in un immobile di proprietà E.N.PA.I.A. sito in Roma [REDACTED]

- di prestare attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato presso Generali Italia Spa con la qualifica di impiegato nel settore gestione e controllo, occupandosi di reportistica e analisi relativa agli incassi e alla nuova produzione della Forza di Vendita di Generali Italia percependo uno stipendio mensile lordo di € 4.100,00;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- ARTIGIANCASSA S.P.A. - Finanziamento Fondo Rotativo Piccolo Credito Sezione - € 10.000,00
- BBVA- Prestiti n. 9766-7766-0615-34048674/0083-3861 € 3.414,93
- FINCONTINUO- Franchigia € 219,89
- FINCONTINUO- Cessione quinto € 14.439,42
- FONDAZIONE ADVENTUM ONLUS- finanziamento erogato da BPM € 22.546,76
- BANCA GENERALI S.P.A.- c/c n. 850/330/0738838 € 4.164,66
- InvestIRE SGR S.p.A Fondo Apple- convalida di sfratto per morosità (R.G. 38092/2021) + D.I. n. 180166/2021 € 20.133,91
- MARTE SPV SRL- finanziamento Deutsche Bank Spa € 29.064,67
- MOTUS QUO Srl- PPT € 5.864,30
- ViViBanca Spa- Cessione quinto e delega di pagamento € 27.179,45
- IFIS cessionaria INTESA SAN PAOLO Spa- D.I. + precetto € 23.377,48
- INTESA SAN PAOLO- saldo negativo c/c bancario € 1.883,16
- KLARNA BANK Carta di credito nn. FRXC988T11 e HL47011L € 0,00
- ADER- Certificazione debito al 21.10.2023 € 14.279,68
- COMUNE DI ROMA- TARI € 1.472,62

per una complessiva situazione debitoria pari a € 178.040,93;

considerato che l'introito reddituale mensile quale lavoratore dipendente non è idoneo a far fronte alla integrale restituzione dei debiti a suo carico con mezzi definiti "normali";

considerate le risultanze delle dichiarazioni dei redditi del debitore relative agli ultimi tre anni che di seguito si riportano (cfr. Relazione Gestore):

-Anno 2021 (CU 2022) € 25.646,00 Reddito Annuo lordo, € 19.758,00 Reddito Annuo netto, € 1.646,50 Reddito netto mensile;

- Anno 2022 (CU 2023) € 32.543,45 Reddito Annuo lordo, € 24.758,17 Reddito Annuo netto, € 2.063,18 Reddito netto mensile;

- Anno 2023 (CU 2024) € 34.128,92 Reddito Annuo lordo, € 25.453,74 Reddito Annuo netto, € 2.121,14 Reddito netto mensile;

considerato che, l'istante ha rappresentato che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento del proprio nucleo familiare è pari a € 2.114,97, mentre le spese a carico esclusivo della [REDACTED] sono pari a € 1.154,79;

che dunque le entrate mensili del nucleo familiare (DE MICCOLI + [REDACTED] sono pari a € 3.685,00 circa al mese (cfr. Relazione Gestore);

-che in ordine alle azioni giudiziarie intraprese nei confronti del debitore, è pendente la procedura esecutiva mobiliare n. 11001/2023 Tribunale Civile di Roma G.E. Dott. D'Avino Paolo incardinata da Motus Quo S.R.L. avente origine da un PPT Terzo Pignorato Unicredit e Generali Italia Spa (quale datore di lavoro del DE MICCOLI), risultando altresì notificati: D.I. n. 19323/2022 R.G. 56804/2022 Ifis Npl concessa esecutorietà il 19.01.2022 (credito ceduto pro soluto da Intesa San Paolo a IFIS NP) e D.I. n. 18016/2021 R.G. 38092/2021 Investire Sgr (relativo a canoni affitto non pagati per appartamento Via Leonida Tonelli 6 Roma) senza pendenza delle relative procedure esecutive;

rilevato che, il ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso



verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso non possa nel caso concreto essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore ricorrendo giustificati motivi contrari, da individuarsi nell'elevata percentuale di incarichi già ricevuti dal predetto OCC nell'ultimo anno rispetto al numero di procedure di liquidazione controllata dichiarate aperte dal Tribunale; stante altresì la necessaria applicazione del criterio di rotazione degli incarichi di cui all'art. 5 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII


P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **DE MICCOLI GENNARO** nato a Roma il 19.02.1981 (C.F. DMCGNR81B19H501Z), residente in. 


NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore ~~il Gestore già incaricato dall'OCC~~  Avvocato **Roberto Carisi,**

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione;

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati


DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 4.2.2025

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 5/2/2025...

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
MAGIA CRISTINA LEO



